



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott. Francesco	TIRELLI	Presidente
dott. Ettore	CIRILLO	Componente aggregato rel.
dott. Alberto	GIUSTI	Componente effettivo
dott. Giulia	IOFRIDA	Componente aggregato
dott. Luigi	MANCUSO	Componente supplente

DECISIONE

Premesso:

- che l'Ufficio Elettorale Regionale presso la Corte d'appello di Milano, con provvedimento del 31 gennaio 2018, non ha ammesso le liste dei candidati per l'elezione del Senato nei collegi plurinominali delle circoscrizioni nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5, identificata come "SiAmo"; che l'Ufficio ha motivato la decisione, evidenziando che, nei collegi plurinominali delle suddette circoscrizioni, la lista "SiAmo" ha presentato le sottoscrizioni rispettivamente di nn. 46 - 134 - 37 - 116 - 151 elettori, in luogo delle prescritte n. 375 firme;

- che il ricorrente Bruno DI ROCCO, rappresentante della lista "SiAmo", impugna il provvedimento di esclusione, laddove l'Ufficio, nel rilevare l'effettiva mancanza del numero minimo di firme, avrebbe potuto e dovuto ammettere con riserva, nei ridetti collegi plurinominali, la lista "SiAmo", onde consentire la raccolta delle firme "fino al 2 marzo p.v."; che ciò il ricorrente sostiene, assumendo che il poco tempo concesso, dalla novellata legislazione elettorale e dalla determinazione governativa dei collegi, per la ridetta raccolta sarebbe stato insufficiente riguardo alle raccomandazioni dell'OCSE e al principio di non

1
a
Mancuso
7

discriminazione rispetto alle formazioni politiche addirittura esentate, il tutto aggravato dall'atteggiamento non collaborativo dei pubblici uffici;

- che l'Ufficio contro-deduce ribadendo la fondatezza del motivo posto a base della ricusazione (mancato raggiungimento di un numero di sottoscrizioni sufficienti per l'ammissione);

- che la negativa valutazione delle doglianze offerta dall'Ufficio Circostrizionale è corretta poiché:

a) nel ricorso viene in riguardo non l'applicazione effettiva e/o l'interpretazione della specifica normativa (art. 18-bis, comma 3, d.p.r. n. 361/1957; dlgs n. 189/2017), bensì una generica doglianza circa l'idoneità dei termini scaturenti dalla novella legislativa;

b) i rilievi, contenuti nel ricorso, colgono imprecisate difficoltà di fatto e discriminatorie nella procedura di raccolta delle firme;

c) la richiesta di ammissione con riserva per raccogliere le sottoscrizioni sino alla vigilia della consultazione elettorale non trova alcun riscontro normativo e peraltro, confligge con l'ordinato svolgimento della consultazione medesima, secondo quei principi di buona amministrazione che presidiamo la rigida scansione temporale degli adempimenti preliminari.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso indicato in premessa.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2018

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

 - 1h

Alberto Lucenti
Alfonso...

Luigi...



Depositato in Segreteria
oggi, 21/2/18

ok 11,3

CORSO Dott.ssa GIUSEPPINA
CANCELLIERE - B3

